

	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE	COOPERATIVE	CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA / SOCIETA' CONSORTILI		
RIFERIMENTI NORMATIVI	Le associazioni non riconosciute trovano una disciplina nelle norme del Codice civile , in particolare: art. 36 c.c. sull'ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. art. 37 c.c. sul fondo comune. art. 38 c.c. sulle obbligazioni. art. 42 bis c.c. trasformazione.	Le associazioni riconosciute trovano una disciplina nelle norme del Codice civile , in particolare: art. 14 sull'atto costitutivo di associazioni e fondazioni, art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto, art. 18 sulla responsabilità degli amministratori, art. 20 sulla convocazione dell'assemblea, art. 21 sulla deliberazione, art. 22 sulla responsabilità degli amministratori, art. 24 sul recesso ed esclusione degli associati, art. 27 sull'estinzione della persona giuridica.	Le fondazioni trovano una disciplina nelle norme del Codice civile , in particolare: art. 14 sull'atto costitutivo di associazioni e fondazioni, art. 15 sulla revoca dell'atto costitutivo della fondazione, art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto, art. 18 sulla responsabilità degli amministratori, art. 25 in relazione al controllo sull'amministrazione delle fondazioni, art. 27 sull'estinzione della persona giuridica, art. 28 sulla trasformazione delle fondazioni, art. 42 bis sulla trasformazione, fusione e scissione Non è prevista una disciplina espressa per le Fondazioni di partecipazione	La società cooperativa è disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile .	Il consorzio è disciplinato negli articoli che vanno dal 2602 al 2615-ter del Libro V, Titolo X, Capo II, del codice civile. La norma di riferimento è l' art. 2615-ter del Codice Civile che disciplina appunto la società consortile.		
	VANTAGGI	SVANTAGGI	VANTAGGI	SVANTAGGI	VANTAGGI		
ADEMPIMENTI DI COSTITUZIONE	- Maggiore flessibilità: lo Statuto e l'Atto costitutivo possono essere formulati senza il necessario ausilio di professionisti. - Tempi ridotti: i tempi di costituzione possono essere più rapidi, come conseguenza delle ridotte formalità richieste; - Spese basse: non c'è alcun obbligo di assistenza da parte di un notaio, con costi ridotti di costituzione.	- Carenza di controlli formali preliminari, specie in caso di partecipazione di Enti locali.	- Maggiori controlli: è prevista l'assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo. - ETS: Entro 20 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, il notaio deve depositarlo presso il competente RUNTS (art. 22 d.lgs. 117/2017). - Tempi più lunghi (da 120 a 150 giorni circa) - Maggiori costi di costituzione con necessità di intervento del notaio (Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture)	- Tempi lunghi (da 120 a 150 giorni circa) - Maggiori costi di costituzione per il necessario intervento di un notaio - Per i Comuni: non è previsto il parere preventivo della Corte dei Conti, che però può essere successivo.	- Maggiore Controllo: assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo. - Enti a capitale sociale variabile: il capitale sociale muta conseguentemente all'entrata o all'uscita dei soci, senza che ciò renda necessario modificare l'atto costitutivo. - Per i Comuni: obbligo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti; - ETS: Le Cooperative costituite come "Imprese sociali" sono automaticamente iscritte nel RUNTS e operano come ETS.	- Maggiore Controllo: assistenza obbligatoria del notaio con conseguente maggiore controllo iniziale sulla legittimità di Statuto e atto costitutivo. - Per i Comuni: obbligo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti (al momento è rinvenibile un solo parere della Corte dei Conti, negativo)+ possibilità di ricorrere solo alla Società consortile (NO Consorzio).	
COSTI DI COSTITUZIONE	- Costi ridotti: l'unico costo è per la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto all'Agenzia delle Entrate. - Per la registrazione è prevista un'imposta di € 200,00 euro, più il costo delle marche da bollo (16,00 euro ogni 4 pagine o 100 righe). Atto costitutivo e statuto vanno consegnati in duplice copia. Indicativamente, dunque, il costo complessivo si aggira intorno a € 300,00.	- - -	- Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi: - costi notarili per atto costitutivo e statuto; - pagamento dell' imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23; - imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; - competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6). Necessità di un patrimonio associativo - la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda; se l'associazione rientra negli enti del Terzo settore è richiesta la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 15.000 euro	- Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi: - costi notarili per atto di fondazione, atto di dotazione e statuto; - pagamento dell' imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23; - imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; - competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda; Per costituirsi, la Fondazione necessita di un fondato non inferiore ad € 30.000,00	- Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi: - costi notarili per atto di costituzione, atto di dotazione e statuto; - pagamento dell' imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23; - imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; - competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda; Per costituirsi, la Fondazione necessita di un fondato non inferiore ad € 30.000,00	- Costi alti: In linea generale, le spese possono così riassumersi: - costi notarili per atto di costituzione, atto di dotazione e statuto; - pagamento dell' imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23; - imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; - competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6) la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda;	
GOVERNANCE	- L'organo deliberante è l' ASSEMBLEA (art. 24 d. lgs. 117/2017). - Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. - Ciascun associato ha diritto ad un voto - Oltre all'assemblea, deve essere nominato un organo di amministrazione (art. 26 d. lgs. 117/2017). - Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE . La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	- Limitata capacità di gestione: lo strumento potrebbe essere utilizzato solo per CER che svolgono attività limitate perché non hanno una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa. - Impossibilità di distinguere tra diverse categorie di associati con diritti e doveri differenti.	- L'organo deliberante è l' ASSEMBLEA (art. 24 d. lgs. 117/2017). - Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. - Ciascun associato ha diritto ad un voto - Oltre all'assemblea, deve essere nominato un organo di amministrazione (art. 26 d. lgs. 117/2017). - Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE . La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	- Struttura complessa e piramidale: per dare vita ad una F. d.P. la procedura è analoga a quella di una fondazione tradizionale, anche se quest'ultima è originata da un solo fondatore mentre nella F.d.P. si hanno una pluralità di fondatori, che partecipano all'atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall'atto costitutivo. - Struttura aperta: permette da un lato una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e dall'altro l'aggregarsi di privati cittadini che diventano soci della Fondazione e come tali sono dalla stessa considerati. - E' presente un attività di controllo e vigilanza sull'amministrazione dell'ente (art. 25 c. c.).	- Stabilità: essenziale per progetti complessi che comprendano la costruzione di nuovi impianti da parte della comunità - Organizzazione d'impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per progetti che prevedano l'attribuzione alla comunità di una pluralità di attività. - Possibilità di fruire di regime fiscale speciale in relazione alle prestazioni rivolte ai membri - L'assemblea di partecipazione (per alcuni Collegio dei Partecipanti) è un organo solo consultivo privi di poteri gestionali . - La struttura sembra consentire l' accentramento del potere gestionale .	- Stabilità: essenziale per progetti complessi che comprendano la costruzione di nuovi impianti da parte della comunità - Organizzazione d'impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per progetti che prevedano l'attribuzione alla comunità di una pluralità di attività. - Possibilità di fruire di regime fiscale speciale in relazione alle prestazioni rivolte ai membri - La partecipazione dei soci cooperatori alla gestione si realizza per il tramite dell' assemblea . - Le assemblee possono essere articolate anche a livello territoriale (assemblee separate ex art. 2540 c. c.). - Il voto è attribuito per testa e non in proporzione alla quota detenuta.	- Complessità gestionale: la gestione comune delle risorse e delle decisioni può risultare complessa, richiedendo un'organizzazione efficace e un coordinamento tra i soci. - Complessità gestionale: la gestione comune delle risorse e delle decisioni può risultare complessa, richiedendo un'organizzazione efficace e un coordinamento tra i soci. - Complessità gestionale: la gestione comune delle risorse e delle decisioni può risultare complessa, richiedendo un'organizzazione efficace e un coordinamento tra i soci. - Conflitti interni: gli interessi dei singoli soci possono entrare in conflitto, specialmente quando ci sono obiettivi divergenti o una distribuzione ineguale dei benefici.

<p>MODALITA' DI INGRESSO E USCITA</p>	<p>- L'entrata è gratuita o con pagamento di quota associativa definita da Statuto o Regolamenti; - L'uscita è libera, ma i contributi versati dal socio non sono mal rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell'associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.</p>	<p>---</p>	<p>- L'entrata è gratuita o con pagamento di quota associativa definita da Statuto o Regolamenti; - L'uscita è libera, ma i contributi versati dal socio non sono mal rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell'associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.</p>	<p>---</p>	<p>- La Fondazione di Partecipazione è un patrimonio a struttura aperta; il suo Atto costitutivo si configura come un contratto che può ricevere l'adesione di altre parti oltre a quelle originarie; - Oltre ai soci promotori e nuovi fondatori, è possibile prevedere le figure dei soci aderenti, che corrispondono a una quota in denaro annuale o una-tantum e dei soci sostenitori, che possono contribuire con mezzi non finanziari.</p>	<p>---</p>	<p>- Flessibilità: per l'ingresso in una società cooperativa è previsto il libero acquisto di una o più quote, non è richiesto alcun passaggio notarile, trattandosi di un capitale variabile.</p>	<p>- Instabilità: la libertà in entrata e in uscita dei soci cooperatori può determinare instabilità di struttura e di mezzi finanziari e organizzativi a sostegno del corretto funzionamento della società.</p>	<p>---</p>	<p>Il Consorzio è costituito mediante un contratto nel quale vengono indicate anche le modalità per poter uscire. Sul punto la legge precisa che, nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. E' necessario, in ogni caso, l'intervento del notaio sia in fase di costituzione e ingresso, sia di recesso.</p>
<p>PARTECIPAZIONE</p>	<p>- Aperta a soci privati e a soci pubblici; - L'atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio.</p>	<p>- Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è libero; - La partecipazione dei Comuni è sconsigliata a causa della mancanza di personalità giuridica.</p>	<p>- Aperta a soci privati e a soci pubblici; - L'atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio.</p>	<p>- Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è libero; - La partecipazione dei Comuni è possibile e più sicura, grazie alla personalità giuridica.</p>	<p>- Il patrimonio è a struttura aperta: possono successivamente aderire (secondo le regole fissate dallo Statuto) soggetti pubblici e privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro. - Le principali categorie di soci possono essere: FONDATORI PROMOTORI: Soggetti che costituiscono la Fondazione di Partecipazione NUOVI FONDATORI: Soggetti ammessi ex post tramite contributo pluriennale in denaro o altra forma ADERENTI: Soggetti che contribuiscono mediante contributi in denaro corrisposti annualmente o una tantum SOSTENITORI: Soggetti che contribuiscono mediante contributi non finanziari.</p>	<p>- Possibile complessità nel coinvolgimento attivo delle diverse categorie dei soci, con particolare riferimento a quelle con poteri decisionali ridotti.</p>	<p>- Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP - Piena compatibilità con la partecipazione aperta, elemento essenziale di questo genere di società (c.d. porta aperta) - Possibilità di prevedere diverse categorie di soci (es. socio cooperatore, socio sovventore, socio finanziatore, socio lavoratore etc. - Struttura decisionale democratica: ogni socio ha un voto, indipendentemente dal capitale sociale detenuto da ciascuno, che può anche essere differenziato.</p>	<p>- Possibile complessità nella gestione dei processi decisionali a causa dell'elevato numero di soci con diritto di voto. - Dergoghe: sono previste specifiche deroghe alla regola del voto capitario.</p>	<p>- Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP</p>	<p>- La partecipazione al consorzio è normalmente riservata agli imprenditori. Possono tuttavia costituirsi società consortili miste, con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci "sostenitori"). - Trasferimento di quote: Il trasferimento di quote in un consorzio è generalmente soggetto all'approvazione degli atti soci. - Rispetto alla partecipazione dei Comuni si segnala l'esistenza di un unico parere della Corte dei Conti, negativo.</p>
<p>RESPONSABILITA' GIURIDICHE ED ECONOMICHE</p>	<p>---</p>	<p>- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. - Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).</p>	<p>- Possibilità per l'associazione riconosciuta di realizzare investimenti in nome e per conto proprio, grazie al possesso della personalità giuridica; - Possibilità di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà; - Possibilità per i membri di conferire al patrimonio dell'associazione impianti in loro proprietà.</p>	<p>- Le associazioni perseguono uno scopo non lucrativo, quindi, è preclusa: - la ripartizione degli utili eventualmente ottenuti tramite l'attività dell'ente, - l'attribuzione di vantaggi volti a soddisfare interessi economici. - L'associazione non può ripartire il guadagno tra gli associati (preclusione del lucro soggettivo) ma può svolgere un'attività economica (lucro oggettivo). L'importante è che l'attività svolta sia ancillare rispetto all'attività istituzionale. Infatti, nel caso in cui lo svolgimento dell'attività d'impresa fosse principale, non si parlerebbe di associazione ma di società. Sotto il profilo fiscale, nel caso in cui venga esercitata un'attività economica, occorre chiedere l'attribuzione della Partita IVA e bisogna presentare la dichiarazione dei redditi.</p>	<p>- Il rischio economico è formalmente limitato al Fondo patrimoniale. - Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo patrimoniale (intangibile e comprensivo del Fondo di dotazione) e da un Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.</p>	<p>---</p>	<p>- Il rischio economico è formalmente limitato al capitale della società.</p>	<p>---</p>	<p>- Il rischio economico è formalmente limitato al capitale della società.</p>	<p>Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi; per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (in caso di insolvenza il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle rispettive quote).</p>
<p>INVESTIMENTI</p>	<p>- Possibilità per l'Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio - Possibilità per l'Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi - Possibilità per i membri di conferire al patrimonio dell'Ente impianti in loro proprietà</p>	<p>- Finanziamento degli investimenti: - Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall'associazione - Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziarie dal mercato - I soci non possono ripetere i diritti sul patrimonio dell'associazione - Non è prevista alcuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti - Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto</p>	<p>- Possibilità per l'Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio - Possibilità per l'Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi - Possibilità per i membri di conferire al patrimonio dell'Ente impianti in loro proprietà.</p>	<p>- Finanziamento degli investimenti: - Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall'associazione - Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziarie dal mercato - I soci non possono ripetere i diritti sul patrimonio dell'associazione - Non è prevista alcuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti - Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto</p>	<p>- Possibilità per l'Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio - Possibilità per l'Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi - Possibilità per i soci di conferire al patrimonio dell'Ente impianti in loro proprietà.</p>	<p>- Finanziamento degli investimenti: - Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall'associazione - Occorre regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto.</p>	<p>- Possibilità per l'Ente di realizzare investimenti in nome e per conto proprio - Possibilità per l'Ente di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi - Possibilità per i membri di conferire al capitale dell'Ente impianti in loro proprietà - Accesso al credito per la realizzazione degli impianti come conseguenza della stabilità dell'Ente</p>	<p>- Necessità di regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto - Necessità di regolare eventuali compensazioni in caso di recesso del socio che ha conferito l'impianto alla società</p>	<p>---</p>	<p>---</p>

ESTINZIONE	<p>- Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017).</p> <p>- Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio.</p> <p>- Il Codice del Terzo settore (art. 9) dispone che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.</p>	<p>- Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017).</p> <p>- Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio.</p> <p>- Il Codice del Terzo settore (art. 9) dispone che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.</p>	<p>- Il conferimento di un bene in proprietà presuppone un distacco del bene stesso dal patrimonio del fondatore con conseguente annessione al patrimonio fondazionale.</p> <p>- In caso di conferimento in uso il bene, pur essendo nella disponibilità della F.d.P., continua a far parte del patrimonio del fondatore.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio Generale delibera lo scioglimento dell'ente, i beni conferiti in uso torneranno nella disponibilità del fondatore, mentre i beni conferiti in proprietà verranno devoluti secondo le disposizioni statutarie, in mancanza delle quali troverà applicazione l'art. 31 c.c. in forza del quale l'autorità governativa disporrà la loro devoluzione ad altri enti che perseguano fini analoghi.</p>	<p>Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2514 c.c.).</p>	<p>Al sensi dell'art. 2611 il contratto di consorzio si scioglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603 n. 1, 2604]; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1]; 3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607]; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619]; 6) per le altre cause previste nel contratto. <p>Tra le cause di scioglimento non è prevista l'ipotesi della riduzione ad un unico soggetto consorziato, in quanto la sola liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la definizione di tutte le controversie giudiziarie può determinare lo scioglimento.</p>
------------	--	--	--	---	---